

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 28/01/2026

FATTO

In data 30.04.2009 i ricorrenti hanno stipulato con un altro intermediario un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso. A seguito della fusione tra la mutuante e un'altra banca, il contratto è stato ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alla società K***, per la quale l'odierna convenuta agisce in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la resistente, in spregio a quanto convenzionalmente previsto e in assenza di esplicita richiesta in tal senso o di accettazione di modifica delle condizioni contrattuali, ha applicato un differente tasso e, nella specie, ha modificato il tasso da fisso a variabile, determinando un significativo aumento delle rate del mutuo.

I ricorrenti si rivolgono quindi all'Arbitro affinché dichiari l'illegittimità della modifica unilaterale del tasso di interesse, con conseguente rielaborazione del piano di ammortamento e restituzione degli importi corrisposti in eccedenza; chiedono altresì la cancellazione delle eventuali segnalazioni in Centrale Rischio e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'acquisto del credito nell'ambito di cartolarizzazione effettuata, ai sensi della l. n. 130/1999, in data 15 novembre 2021, dalla società K***. A suo avviso, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi alla banca cedente.

Nel merito, ritiene infondate le doglianze di parte attrice, poiché il contratto era già regolato a tasso variabile e, in proposito, evidenzia come i ricorrenti abbiano compiutamente corrisposto le rate anche dopo l'asserita modifica del tasso. Chiede quindi che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. L'intermediario, infatti, agisce in qualità di mandataria di un'altra società (K***), a sua volta cessionaria dell'intermediario che ha incorporato la banca mutuante.

È opportuno chiarire che la cessione in esame non deriva da un'operazione ex art. 58 t.u.b., bensì da una cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 novembre 2021.

Com'è noto, la differenza tra le due tipologie di cessione risiede nella circostanza che quella effettuata ex art. 58 t.u.b. determina non soltanto la cessione del credito, bensì anche del contratto; quella ex l. n. 130/1999 (come nel caso che ci occupa), per altro verso, comporta soltanto la cessione del credito. Tale ricostruzione risulta confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pertanto, i crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione «[...] costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso» (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01)» (in questi termini Cass. civ., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13735).

Ne segue che, in ragione della cartolarizzazione che ha determinato la cessione del credito, il cessionario non è subentrato nella medesima posizione contrattuale del cedente.

In proposito, tuttavia, il Collegio deve specificare che il contratto di mutuo prevede, per le prime 24 rate, un tasso fisso nominale annuo del 3,075% e, per le altre 336 rate, la facoltà, per la parte mutuataria, di scegliere, per ogni biennio successivo al primo periodo, l'applicazione o di un tasso fisso o di un tasso variabile (così come determinati dall'art. 2, lett. a e b). Non è presente in atti alcuna prova in ordine all'esercizio dell'opzione da parte dei ricorrenti i quali, pertanto, possono in ogni caso far valere il profilo sostanziale del rapporto nei confronti dell'intermediario cedente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE